

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

recante modifica della decisione 91/107/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(93/30/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando tuttavia che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legame di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;

considerando che attualmente viene introdotto nella Comunità legname di conifere originario degli Stati Uniti d'America; che in tale paese non vengono in genere rilasciati certificati fitosanitari per il legno segato; che le capacità di essiccazione in forno risultano per ora limitate negli Stati Uniti d'America;

considerando che, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni fornite da tale paese ed ivi raccolte nel corso di una missione svolta nel 1990, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato per il rilascio di certificati di scortecciatura e di controllo delle perforazioni al fine di garantire una scortecciatura adeguata e di ridurre il rischio della presenza di organismi nocivi; che il rischio di diffusione di organismi nocivi è ridotto se il legname è accompagnato da un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » rilasciato nel quadro di detto programma;

considerando che, con decisioni 91/107/CEE⁽³⁾, 91/636/CEE⁽⁴⁾ e 92/12/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha autorizzato le deroghe in questione per il legname di conifere originario degli Stati Uniti, subordinatamente a condizioni di carattere tecnico fondate sull'impegno del suddetto « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;

considerando che nel legname segato di conifere importato a norma delle decisioni suddette non si è constatata alcuna presenza significativa di perforazioni; che dalle informazioni disponibili non si sono desunti elementi che militino a sfavore del summenzionato programma di rilascio dei certificati di cui sopra, quando sia correttamente applicato;

considerando che la decisione 92/12/CEE limita la validità della precitata autorizzazione al 31 dicembre 1992;

considerando che, attualmente, un'essiccazione in forno adeguata costituisce una efficace misura di difesa della Comunità contro l'introduzione di organismi nocivi per il legno delle conifere; che, tuttavia, per essiccare le varie specie di legname nel modo più confacente alla loro destinazione finale, si utilizzano generalmente diversi schemi di essiccazione in forno, i quali richiedono un trattamento termico d'intensità e di durata differenti;

considerando che è stato istituito un programma comunitario di ricerca per definire parametri del trattamento termico che garantiscano l'eradicazione dei *Bursaphelenchus xylophilus* e dei relativi vettori, in modo che la Commissione possa fissare le norme che dovranno essere costantemente rispettate per evitare la propagazione di detti organismi;

considerando che i risultati di tali ricerche sono serviti come base per le modifiche e la revisione degli allegati IV e V della direttiva citata;

considerando che tuttavia, a norma della direttiva 91/683/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/683/CEE sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE;

considerando che tale revisione è stata differita;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

considerando che l'autorizzazione si applica in ogni caso dal momento dell'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie, ossia a decorrere dal 1° gennaio 1993 ;

considerando che la suddetta autorizzazione deve essere pertanto prorogata per un nuovo periodo limitato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 91/107/CEE è sostituito dal testo seguente :

- L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione nella legislazione nazionale delle modifiche apportate alla direttiva 77/93/CEE secondo quanto indicato all'articolo 3,

paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE, ultima data valida per l'ingresso del prodotto in oggetto nella Comunità. Essa è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti. »

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione